



Collegio dei Revisori dei Conti

Dipartimento Risorse Umane

**Dipartimento per il coordinamento dell'azione
amministrativa con le funzioni di governo**

Loro sedi

Oggetto: parere “ipotesi di accordo in materia di ripartizione delle quote di incentivazione di cui all’art. 92, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e i.” sottoscritta in data 24 novembre 2010.

Si fa seguito alla nota prot. n. 85033 del 25 novembre 2010 del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, per rappresentare quanto segue.

L’ipotesi di accordo mira a disciplinare le modalità di corresponsione dei corrispettivi di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali, a parere dell’ufficio scrivente, si rende opportuno svolgere talune considerazioni.

- **COMMA 5** (incentivi a favore del responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro dei loro collaboratori).

Si richiamano preliminarmente le disposizioni introdotte dall’art. 1, comma 10 *quater* del decreto legge n. 162/2008, convertito con legge n. 201 del 22 dicembre 2008, il quale, nel modificare parzialmente l’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ha previsto che, “*limitatamente alle attività di progettazione, l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo*”. L’Amministrazione, in sede di applicazione del regolamento, avrà cura di attenersi alla citata disposizione, verificando, in sede di liquidazione dei corrispettivi, il rispetto del prescritto limite. L’Amministrazione, inoltre, verificherà, in sede di determinazione dei corrispettivi di che trattasi, che per gli stessi sia quantificata, a valere sulla percentuale ex art. 92, comma 5, del “codice appalti”, la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione, come peraltro previsto dall’ipotesi di regolamento. In tal senso si era già espresso l’art. 1, comma 207 della Legge del 23 dicembre 2005, n. 296, che recita: “*l’art 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (successivamente sostituito dal comma 5, dell’art. 92, del d. lgs. 163/2006), si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione*”.

- **COMMA 6** (corrispettivi per atti di pianificazione).

Con riferimento, infine, ai compensi per atti di pianificazione di cui al comma 6, art. 92 del D. Lgs. n. 163, si osserva che l’art. 7 dell’ipotesi di regolamento precisa che, qualora gli stessi non possano trovare copertura finanziaria all’interno del quadro economico dell’opera, la relativa spesa debba gravare sul capitolo di bilancio *Progettazione, collaudi e altre competenze a professionisti* o “altro capitolo”. Al riguardo, è il caso di far osservare che, tra le misure di contenimento della spesa introdotte dal piano di rientro 2010 – 2012, è prevista, per il capitolo di che trattasi, una sensibile riduzione del relativo stanziamento, che da Euro 198.000,00 previsto per l’anno in corso, si contrae ad Euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Si ritiene, pertanto, opportuno precisare che, in ogni caso, l’attribuzione dei compensi per gli atti di pianificazione potrà essere disposta previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Distinti saluti.

Il Capo Area
(f.to dott. Sandro Spataro)

Il Dirigente
(f.to avv. Gaetano Prudente)